



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-907/19, 25 marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:237	Q-GmbH c. Finanzamt Z,	Prima	Rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza	/	/		Esenzione, prestazione principale, prestazione unitaria
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte indirette - Iva									
Questione pregiudiziale									
Se sussista una prestazione di servizi relativa a operazioni di assicurazione e riassicurazione, fornita da mediatori e intermediari di assicurazione in esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, nel caso in cui un soggetto passivo che svolge un'attività di intermediazione per una compagnia di assicurazioni metta a disposizione di tale compagnia, in aggiunta, anche il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione.									
Dispositivo									
L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) da esso prevista non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all'IVA.									
Nota redazionale									
<p>La sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale operato da una corte tedesca nell'ambito di una questione riguardante una società di diritto tedesco attiva nel settore assicurativo. In particolare, si tratta di una società che fornisce tre tipologie di servizi: il primo di questi, consiste nel mettere a disposizione di un'altra società un prodotto assicurativo concepito per la copertura dei rischi speciali, mediante una licenza di utilizzazione non esclusiva; con il secondo, colloca per questi assicuratori dei contratti assicurativi, provvedendo ad adattare le polizze in base alle necessità e valutando i rischi (tali contratti sono conclusi tra l'assicuratore e i soggetti contraenti i contratti di assicurazione); infine, provvede, segnatamente, alla gestione di tali contratti e alla liquidazione dei sinistri.</p> <p>La controversia ruota attorno al rifiuto delle autorità fiscali tedesche di riconoscere alla società in questione l'esenzione per l'insieme delle sue prestazioni, sulla base del fatto che queste sarebbero tra loro distinte, mentre solo l'attività di intermediazione assicurativa ne avrebbe diritto. Il Giudice tedesco ha ritenuto che, in linea di principio, sulla base dei criteri elaborati in sede europea dalla sentenza Stadion Amsterdam (C 463/16, EU:C:2018:22), i servizi in questione dovrebbero essere qualificati come prestazione unica ai fini IVA. Ciò dal momento che a rilevare deve essere l'elemento principale della prestazione, che nel caso di specie sarebbe la concessione di licenze per l'utilizzazione di un prodotto assicurativo. Gli altri elementi, quali l'intermediazione assicurativa e le prestazioni finalizzate all'esecuzione dei contratti di assicurazione, ivi compresa la liquidazione dei sinistri, sarebbero soltanto prestazioni accessorie.</p> <p>Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte di Giustizia, poi, il Giudice ricorda che: (i) nell'ipotesi in cui un assicuratore externalizzi dei servizi di fornitura dei prodotti assicurativi per affidarli ad un terzo, tali servizi non rientrerebbero nell'esenzione (Arthur Andersen, C 472/03, EU:C:2005:135); (ii) la liquidazione dei sinistri da parte di un imprenditore per conto di un assicuratore non sarebbe qualificabile come prestazione effettuata da un intermediario di assicurazione, in quanto mancherebbe il nesso con gli aspetti essenziali dell'attività di intermediario di assicurazione, vale a dire la ricerca di clienti e la messa in relazione di costoro con l'assicuratore (Aspiro, C 40/15, EU:C:2016:172).</p> <p>Nel caso di specie, i Giudici europei rilevano che è la licenza di utilizzazione del prodotto assicurativo l'elemento che permette ad un assicuratore di offrire tale prodotto ai potenziali clienti. Per tale assicuratore è lecito, a questo scopo, ricorrere ai servizi di intermediazione forniti dalla società, ma egli non vi è in alcun modo obbligato. Dal momento che i servizi di intermediazione in parola non sarebbero indispensabili per la distribuzione del suddetto prodotto assicurativo ai futuri assicurati, essi non possono che costituire un'attività distinta e indipendente. Ma vi è di più: ove incombe comunque sull'assicuratore l'onere di contattare i clienti per il collocamento del prodotto, la concessione di licenze per l'utilizzazione di un prodotto assicurativo non può essere qualificata come prestazione effettuata dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva IVA.</p> <p>Alla luce di ciò, la Corte di Giustizia ritiene che l'esenzione dall'IVA non si debba applicare alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, ove queste consistano nella fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, nel collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché nella gestione dei contratti di assicurazione conclusi, anche nel caso in cui, in base alle circostanze fattuali del caso concreto, il giudice del rinvio considerasse tali servizi alla stregua di un'unica prestazione ai fini dell'imposta.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									